

Un "**A.T.I. COSTITUENDA**", per la compilazione della **BUSTA A** tenuto conto che le uniche due opzioni disponibili per la presentazione della domanda sono: *in qualità di legale rappresentante dell'Ente* OPPURE *in qualità di legale rappresentante dell'ATI*. Non essendo l'ATI ad oggi ancora costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del Codice degli Appalti, i legali rappresentanti di entrambe le imprese che la costituiranno devono infatti sottoscrivere la domanda di partecipazione. Mi può per favore dire come compilare correttamente la BUSTA A tenuto conto di quanto appena specificato?

E' opportuno che risulti una dichiarazione di impegno della/e mandante/i e della mandataria. A sua scelta può compilarlo sia la mandante che la/le mandataria/e (due domande) oppure compilare un solo modulo con l'indicazione del legale rappresentante di entrambe.

Al punto 7 dell'Avviso (BUSTA C), tra i requisiti di ordine morale e generale che i soggetti devono soddisfare per partecipare alla selezione, è indicata la CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA ed in particolare è richiesto che ogni soggetto fornisca **almeno 2 idonee dichiarazioni bancarie** consistenti in lettere di referenza a comprova della propria solidità e solvibilità: nel caso in cui un soggetto abbia soltanto un conto corrente presso un solo istituto di credito come si deve procedere?

Inoltre, trattandosi di ATI costituenda, è necessario che ciascuno dei soggetti che la costituirà fornisca due dichiarazioni bancarie?

In caso di soggetto con un solo conto corrente è possibile presentare anche una sola referenza bancaria.

A tale proposito si riportano i seguenti riferimenti giurisprudenziali:

- Cons. Stato, Sez. V, Sent., (data ud. 02/02/2017) 13/02/2017, n. 598;

- T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, Sent., (data ud. 27/05/2020) 18/06/2020, n. 687

Non è necessario che ciascuno dei soggetti della ATI costituenda presenti le referenze bancarie:

- Cons. Stato, Sez. V, 29/09/2021, n. 6542 "Il raggruppamento temporaneo di imprese è, ai fini della procedura di gara, da intendersi come unitario operatore economico. Ne segue che, in assenza di motivata e diversa scelta della lex specialis, le due imprese partecipanti all'associazione temporanea non possono dirsi tenute a presentare ciascuna una referenza bancaria, atteso che il raggruppamento si caratterizza come un unico soggetto giuridico.(Conferma Tar Sardegna, II, n. 721/2020.)

Al punto 4 dell'Avviso (BUSTA C), tra gli oneri a carico del Concessionario, viene ricompreso anche quello di garantire che i **bagni siano aperti ogni giorno a partire dalle ore 9:30 del mattino**. Può confermare che l'onere ivi descritto debba essere interpretato e quindi adempiuto in questi termini con apertura giornaliera dalle ore 9:30?

Si conferma, come indicato nell'avviso all'art.4 "l'utilizzo dei bagni all'interno della Fortezza Medicea, che dovranno essere aperti tutte le mattine dalle ore 9.30 fino a conclusione delle manifestazioni, con pulizie a cura dell'affidatario, da integrare comunque con servizi igienici portatili in quantità idonea a seconda della tipologia dei vari eventi."

Al punto 10 dell'Avviso (BUSTA C), tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica sotto la lettera B si indicano l'ESPERIENZA ed il RADICAMENTO TERRITORIALE specificando che in caso di enti del terzo settore sarà valutato il numero iscritti/soci residenti nel Comune di Siena e che sarà attribuito 1 punto per ogni socio fino a un massimo di 2 punti: potrebbe chiarire se nel caso di Associazioni saranno attribuiti 2 punti in ogni caso?

Come specificato all'art. 10 dell'avviso, "In caso di enti del terzo settore sarà valutato il numero degli iscritti/soci residenti nel Comune di

Siena come di seguito indicato:

• 1 punto per ogni socio fino a un massimo di 2 punti."

Quindi saranno attribuiti massimo punti 2.

I punti somministrazione stabili concessi saranno 1 o 2?

Nell'avviso non vi è un numero, ma l'obbligo che l'area dedicata alla somministrazione sia inferiore a quella di spettacolo.

Il punto dove viene indicato che l'area di ristoro deve essere minoritaria rispetto a quella dello spettacolo, cosa si intende per area spettacolo? il palco o tutta l'area compreso dove sta il pubblico?

L'area di spettacolo è comprensiva dell'area in cui staziona il pubblico.

Nel punto dove viene richiesta una diffusione musicale consona per il bastione San Domenico, non sarà quindi possibile realizzare concerti di musica dal Vivo di tipo pop/rock, ma solo musica da ascolto?

Sì solo musica da ascolto, fiati, violini e simili.

Per quanto riguarda le attività che potranno essere svolte nel piazzale della Libertà, esempio il dj set settimanale/live music, questo sarà svolto in alternativa al cinema, che sappiamo essere già stato confermato, oppure dovremo attendere la fine della proiezione?

Questo fa parte del progetto presentato e degli accordi che il soggetto interessato prenderà con il gestore del cinema, proposta che sarà valutata dalla commissione.

In caso di attesa della fine delle proiezioni e' prevista una variazione di orario di chiusura posticipato?

Potrà essere richiesto dopo l'aggiudicazione e sarà valutato successivamente.

le attività di somministrazione potranno essere regolarmente aperte anche quest'anno durante la proiezione dei film, sempre previa lettera di Unità di intenti fra le due organizzazioni?

Anche il cinema è un evento, la somministrazione può esistere solo accessoria agli eventi.

Per quanto riguarda la fidejussione richiesta, deve essere assicurativa o bancaria? e tale fidejussione dovrà essere attivata solo in caso di assegnazione del bando o essere già disponibile al momento della presentazione delle buste?

Dovrà essere stipulata successivamente all'assegnazione della concessione e potrà essere bancaria o assicurativa.

Riguardo alle fidejussioni richieste dal bando per la fortezza Medicea. In quali casi verrebbero escusse le suddette fidejussioni?

Come disposto all'art. 12 dell'avviso:

“Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera del concessionario, il Comune di Siena incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il Concessionario stesso dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

Nel caso di accertati inadempimenti, previa contestazione scritta, il Comune ha il diritto di escutere a prima richiesta, in tutto o in parte, la cauzione a copertura delle spese sostenute dal Comune a causa dell'inadempimento del Concessionario. Il Concessionario si impegna a reintegrare la cauzione dell'importo originario, ogni volta che la medesima abbia a subire riduzioni a seguito di escussione da parte del Comune. In difetto, previa diffida, il Comune procede alla risoluzione del contratto.”